



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Via Dante, 12 – 38053 CASTELLO TESINO (TN)

Codice fiscale e partita I.V.A. 00247030224

ORDINANZA N. 60

Castello Tesino, 13.08.2009

Prot. n° 5887/09

Ufficio: Sindaco

IL SINDACO

Constatato che il campeggio in aree pubbliche spesso comporta l'abbandono di rifiuti di varia natura;

considerato che forme di campeggio attuate da possessori di veicoli appositamente attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride possono comportare il versamento di detti liquidi in luoghi non adeguatamente attrezzati;

atteso che sul territorio del Comune di Castello Tesino sono attivi ed attrezzati, anche con piazzole di scarico camper, dei campeggi;

vista la possibilità prevista dall'art. 13 della L.P. 33/1990, comma 1, lettera a), di vietare gli insediamenti singoli occasionali anche per periodi al di sotto delle ventiquattro ore;

considerato ancora che gli autocaravan sono manifestazioni di campeggio quando la sede stradale o il parcheggio pubblico sono occupati con altri ausili come ad esempio tavolini, sedie, tende, ecc.;

visto l'art. 13 della L.P. 33/1990;

visto l'art. 14 del D.P.P. n. 21-111/Leg. del 12 agosto 2002;

visto l'art. 185 del D. Lgs. n. 285/1992;

visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000

ORDINA

l'istituzione del divieto, per il centro abitato e zone limitrofe (es. Centro Sportivo loc. Parti, Lido Fluviale del Grigno e parchi pubblici) di qualsiasi forma di campeggio e pernottamento in insediamenti singoli occasionali, anche al di sotto delle ventiquattro ore.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa di idonea segnaletica.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TRGA di Trento oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il controllo della presente Ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e agli Ufficiali ed Agenti di P.S. e P.G. operanti in zona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, chiunque violi quanto disposto con la presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a 500,00.

Da notiziari a:

- Albo Pretorio ✓
- Corpo di Polizia Locale
- Stazione Carabinieri
- Consorzio di Custodia Forestale A MANO
- Stazione Forestale di Pieve Tesino
- Stazione Forestale di Caoria



IL SINDACO
Giorgio Dorigato